

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2165**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOZZA, DE LAURO MATERA ANNA, NATTA, MALAGUGINI, MARCHESI,
SCIORILLI BORELLI, MARANGONE VITTORIO, BARBIERI, MAZZALI, PINO,
CAVALIERE ALBERTO, CAVALLOTTI, GAUDIOSO, IOTTI LEONILDE, CIN-
CIARI RODANO MARIA LISA, MONTANARI, DEL VECCHIO GUELFI ADA,
GRASSO NICOLOSI ANNA, MARCHIONNI ZANCHI RENATA**

*Annunziata il 28 marzo 1956***Stato giuridico del personale direttivo e docente
degli Istituti di istruzione secondaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e al vostro esame vuole essere prima di tutto una concreta spinta a quella rinascita della scuola statale auspicata dal popolo italiano e la cui esigenza è stata messa in necessaria ed esatta luce dalla lotta condotta dal personale docente.

I professori avrebbero voluto che il Governo, dopo l'approvazione della legge-delega, delineasse uno stato giuridico rispondente alle esigenze della scuola e della categoria; e allo stato giuridico avrebbe dovuto essere connesso il trattamento economico promesso dall'articolo 7 della legge-delega e degli ordini del giorno a tale articolo collegati.

È noto a tutti come invece sono andate le cose!

Lo stato giuridico non arrivò ad essere elaborato con decreto delegato entro il termine di scadenza della legge-delega e tutta la materia deve essere elaborata e sistemata dal Parlamento.

A nostro giudizio ed a giudizio della categoria, ciò è stato in definitiva un bene: è

giusto che il Parlamento consideri e risolva le questioni vitali della scuola italiana. Scuola, che, vecchia nelle strutture e nel contenuto, ha bisogno della più grande cura perché si risollevi e si rinnovi.

Siamo consapevoli che la presente proposta di legge è solo lo stimolo ad affrontare e a risolvere un complesso e vasto problema; che dovrà essere seguita da altre proposte collegate e, direi, dipendenti, come quella della sistemazione economica del personale. Ed è nostra intenzione far seguire al più presto lo schema delle carriere economiche rispondenti alle carriere giuridiche delineate con la presente proposta.

Ci siamo largamente serviti degli studi e delle formulazioni governative, apportandovi le modifiche rispondenti ad un punto di vista democratico e alle esigenze espresse dai professori nella lunga lotta del 1955, nei convegni di categoria.

Siamo ormai a marzo inoltrato e il Governo non presenta i disegni di legge relativi alla sistemazione della scuola. Siamo dunque costretti a farlo noi e sappiamo che la nostra

proposta ha molte lacune che saranno colmate con la collaborazione degli onorevoli colleghi.

Se il Governo avesse avanzato il suo disegno di legge noi avremmo proposto i nostri emendamenti, ma di fronte alla carenza governativa era giusto che facessimo il nostro dovere. Dalla discussione emergeranno le nostre deficienze e le nostre limitazioni e saremo ben lieti se i colleghi ci aiuteranno a superarle.

Ci siamo mantenuti, nella formulazione della presente proposta, in una linea avanzata in modo unitario da tutta la categoria e ci siamo sforzati di arrivare anche ad una formulazione che non del tutto si staccasse dallo schema di quello che avrebbe dovuto essere il decreto governativo.

Ci siamo preoccupati di garantire alla scuola nazionale il diritto di poter reclutare il personale più preparato e più idoneo, tanto all'insegnamento, quanto alla direzione, ma ci siamo fatti premura di garantire a tale personale quelle libertà di insegnamento e di vita democratica che sono garantite dalla Costituzione. Se da una parte abbiamo chie-

sto concorsi severi e rispondenti alle esigenze della scuola, abbiamo dato al personale ogni garanzia democratica giungendo alle note informative aperte.

Fra le innovazioni più importanti della nostra proposta vi è quella di elencare il personale non in ruoli *A, B, C*, ma nei gruppi 1°, 2°, 3° e 4°. E ciò è fatto allo scopo specialmente di segnare uno sganciamento — ciò che è nei voti della categoria — dalla burocrazia statale per stabilire una sistemazione speciale e rispondente della funzione docente. Non siamo anche qui molto lontani dalle decisioni governative. La nostra convinzione però è quella che la divisione in gruppo possa permettere il reale, effettivo, concreto avvicinamento delle carriere, specialmente ai fini economici. E tale sarà l'intenzione di una nostra proposta che seguirà la presente. Abbiamo fiducia che la proposta — per la materia che tratta e per la necessità e l'urgenza di far qualche cosa di concreto a favore della scuola — possa benevolmente interessare gli onorevoli colleghi e meritare la loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Il personale contemplato dalla presente legge si distingue, in rapporto alle funzioni che esercita negli istituti statali d'istruzione secondaria, in personale:

docente;
direttivo.

ART. 2.

I docenti hanno piena libertà d'insegnamento e di scelta del metodo scientifico nell'ambito dei programmi; essi rispondono dell'efficacia educativa e didattica del proprio insegnamento e del comportamento disciplinare degli alunni.

I docenti sono tenuti al rispetto della personalità degli alunni e sono tenuti a favorire in essi la formazione dello spirito critico.

ART. 3.

La valutazione dell'opera del docente è fatta esclusivamente in base all'impegno e alla capacità professionale, all'azione educativa e al rendimento didattico, all'attività culturale e scientifica, alla condotta nella scuola e fuori della scuola e all'attiva partecipazione dell'insegnante alla vita dell'istituto cui è assegnato.

Il capo d'istituto è giudicato tenendo unicamente conto dell'attività culturale e scientifica, delle sue qualità direttive e dell'azione da lui svolta nell'esercizio delle sue funzioni in favore dell'organica impostazione dell'attività didattica, del coordinato svolgimento dei programmi e del regolare andamento didattico, disciplinare e amministrativo della sua scuola, e dell'attività culturale e scientifica.

TITOLO II.

DEL PERSONALE DOCENTE

CAPO I.

Concorsi e nomine

ART. 4.

(Accesso ai ruoli)

L'accesso ai ruoli degli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria di ogni tipo e grado è riservato ai vincitori di pubblici concorsi per esame e per titoli.

Indipendentemente dalla procedura del concorso possono essere disposte nomine in ruolo nei soli casi e alle condizioni stabilite dalle norme in vigore.

ART. 5.

(Requisiti per la partecipazione ai concorsi).

I concorsi sono indetti per un numero determinato di posti; limitatamente alle materie tecniche e professionali degli istituti e scuole d'istruzione tecnica, possono essere indetti anche per sedi determinate ovvero per singoli istituti o scuole.

Ai concorsi possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica e coloro ai quali tale equiparazione sia attribuita con decreto del Presidente della Repubblica;

b) titolo legale di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline costituenti le cattedre da conferire;

- c) buona condotta;
- d) sana e robusta costituzione e idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo;
- e) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 40, salvo le deroghe stabilite dall'articolo seguente.

I ciechi in possesso dei requisiti indicati nel presente comma possono partecipare ai concorsi per il conferimento delle cattedre di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 12.

I requisiti prescritti per accedere ai concorsi, compreso quello dell'età, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il termine di cui al precedente comma non può essere inferiore a 30 giorni.

ART. 6.

(Deroghe al requisito dell'età).

Si prescinde dal limite massimo di età nei soli confronti dei candidati appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedra di istituti di istruzione secondaria in attesa di nomina di ruolo;
- b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinano il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;
- c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Parimenti si prescinde dal limite massimo di età per coloro che:

- d) abbiano prestato servizio statale, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'ecedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni;
- e) abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti statali d'istruzione secondaria o comunque servizio di straordinario, avventizio e simili nell'Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni;
- f) abbiano prestato servizio militare non di leva, quando la durata del servizio stesso.

utile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni;

g) rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

h) abbiano titolo quali ufficiali della Marina militare per l'ammissione a concorsi a cattedre di istituti nautici statali ai sensi degli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954.

ART. 7.

(Esclusione dai concorsi).

Il Ministro con proprio decreto motivato, sentito il parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

In ogni caso non possono partecipare ai concorsi;

a) coloro che sono stati licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi disciplinari;

b) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

c) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

ART. 8.

(Classi di concorsi — Programmi e prova di esame — Norme di procedura).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio di Stato e della seconda Sezione del Consiglio Superiore, sono determinate le classi di concorso, le cattedre alle quali ciascuna di esse dà accesso, i titoli di abilitazione necessari, i programmi e le prove d'esame.

Con le stesse modalità sono stabilite le norme concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici e la procedura del concorso.

ART. 9.

(Ripartizione dei punti a disposizione delle Commissioni).

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 punti ai titoli, nonché 15 punti supplementari per la valutazione dei titoli militari e assimilati.

Nella sua prima adunanza la Commissione ripartisce i punti fra le singole prove di esame e determina il punteggio da assegnare ai titoli per le categorie e nei limiti stabiliti in apposita tabella da approvarsi nelle forme previste dal precedente articolo.

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero ed è riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Nella comunicazione di ammissione alle prove orali è data notizia al candidato del voto riportato nelle prove scritte e grafiche.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi, a ciascun candidato, prima delle prove orali, è comunicata la votazione conseguita con la valutazione dei titoli.

Compiuta la valutazione dei titoli, la commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al primo comma, il punteggio riservato ai titoli supplementari, secondo i criteri da stabilirsi nella tabella di cui al secondo comma del presente articolo.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove stesse, la votazione conseguita nelle prove orali e la votazione complessiva conseguita per esami e per titoli.

ART. 10.

(Formazione delle graduatorie).

Al termine delle operazioni di esame la commissione compila tre graduatorie:

- dei vincitori;
- degli ex combattenti e categorie assimilate;
- degli idonei.

Per essere inclusi in tali graduatorie i concorrenti devono aver riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alla prova scritta o grafica, pratica ed orale con non meno di sei decimi per ognuna di esse ed aver conseguito non meno di sei decimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione include in ordine di merito tanti concorrenti quanti sono i posti messi a concorso, tenute presenti le riserve in favore degli invalidi previste dalle leggi vigenti.

Nella graduatoria degli ex combattenti vengono inclusi in ordine di merito, e senza limite di posti, agli effetti della nomina in ruolo, i candidati che si trovino nelle condi-

zioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, che non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori.

Nella graduatoria degli idonei sono designati in ordine di merito tutti gli altri concorrenti che non siano compresi nella graduatoria dei vincitori né in quella degli ex combattenti.

I concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei potranno essere nominati nel solo caso che, per rinuncia di vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e sempreché gli ex combattenti compresi nella relativa graduatoria possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Qualora alcuni dei posti messi a concorso si rendano disponibili dopo il 1° ottobre per la mancata assunzione del servizio da parte di vincitori o per altra causa che si verifichi entro il 31 dicembre, la surrogazione di questi ultimi con i concorrenti compresi nella graduatoria degli ex combattenti ed eventualmente con quelli compresi nella graduatoria degli idonei non potrà essere disposta che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli idonei che non conseguano la nomina nei casi previsti dai precedenti commi fino alla pubblicazione del bando di un nuovo concorso non hanno alcun titolo per essere assunti in ruolo.

ART. 11.

(Approvazione e pubblicazione delle graduatorie).

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con proprio decreto le graduatorie e dichiara i vincitori.

Le graduatorie sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero e dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il Ministro può, sentito il parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, coferire altri posti oltre quelli messi a concorso. Il numero di tali posti non può superare il decimo di quelli messi a concorso.

ART. 12.

(Nomina e assegnazione della sede).

Le nomine sono disposte secondo l'ordine della graduatoria.

L'assegnazione della sede è fatta d'ufficio tenendo conto dell'ordine di graduatoria e di

riconosciute esigenze di famiglia. Contro l'assegnazione di sede è ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione il quale decide su conforme parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 13.

(Decadenza della nomina).

Il vincitore che dichiara di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualsiasi condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione e che infine risulti irreperibile decade senz'altro dalla nomina. Decade altresì dalla nomina il vincitore che rifiuti la sede assegnatagli, che subordini l'accettazione di essa ad una qualsiasi condizione o che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nella sede assegnatagli nel giorno stabilito nella comunicazione della nomina.

ART. 14.

(Decorrenza della nomina).

Le nomine hanno effetto dal 1° ottobre successivo alla data del decreto che approva le graduatorie. Se le graduatorie sono approvate con decreto di data tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, le nomine hanno effetto dal 1° ottobre dello stesso anno.

Gli effetti economici della nomina decorrono dal giorno dell'effettiva assunzione del servizio.

Le disposizioni dei precedenti commi e quelle concernenti la accettazione della sede, la rinuncia e la decadenza della nomina, si applicano anche a coloro che, nei casi consentiti, sono nominati indipendentemente dalla procedura del concorso.

CAPO II.

Qualifiche e ruoli dei professori — Periodo di prova — Giuramento — Corsi di formazione e di perfezionamento didattico.

ART. 15.

(Qualifiche dei professori).

I professori si distinguono in straordinari e ordinari.

ART. 16.

(Gruppi dei professori).

Il personale docente dell'istruzione secondaria è distribuito nei quattro gruppi 1°, 2°, 3° e 4° secondo l'allegata tabella n. 1.

ART. 17.

(Iscrizione nei ruoli organici).

I professori di ciascun tipo di istituto sono iscritti all'atto della nomina nei ruoli organici corrispondenti alle rispettive discipline.

ART. 18.

(Periodo di prova).

Il vincitore del concorso che abbia accettato la nomina assume la qualifica di professore straordinario.

Il professore straordinario consegue la qualifica di ordinario dopo un periodo biennale di prova. Il periodo di prova è ridotto ad un anno per il professore che abbia avuto un biennio di incarico o supplenza annuale, con almeno nove ore settimanali con la qualifica almeno di valente.

Se la prova non è favorevole, il professore straordinario è dispensabile dal servizio al termine o anche nel corso del biennio previo parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore.

Al professore dispensato ai sensi del precedente comma è corrisposta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego.

Al professore che ha raggiunto il grado di ordinario, viene valutato a tutti gli effetti il servizio prestato come incaricato o supplente negli istituti e nelle scuole secondarie statali e negli istituti e scuole d'arte statali. Il servizio di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari, di istitutore nei convitti nazionali viene valutato a due terzi.

ART. 19.

(Passaggio ad altro gruppo dei professori straordinari).

Il professore straordinario che, per effetto di concorso, passi da istituto di primo ad istituto di secondo grado o da un istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado o da un insegnamento ad un altro di uno stesso tipo di istituto, completa nel nuovo istituto o nel nuovo insegnamento il periodo biennale di prova.

Se il passaggio comporta l'assegnazione ad un gruppo superiore a quello di provenienza, il professore consegue il trattamento economico del nuovo gruppo. Qualora la prova compiuta nel nuovo gruppo non sia favorevole, il professore è restituito, con assegnazione ad una delle sedi disponibili,

al gruppo di provenienza, nel quale riprende la prova come se il passaggio non fosse avvenuto, e gli è attribuito il corrispondente trattamento economico.

ART. 20.

(Passaggio ad altro gruppo dei professori ordinari).

Il professore ordinario, nei casi contemplati nel primo comma del precedente articolo, conserva la qualifica di ordinario, ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.

Il professore che passi da un gruppo ad un altro conserva, agli effetti della determinazione dello stipendio e della successiva progressione economica, l'anzianità di ordinario acquisita nel ruolo di provenienza.

Se la prova non è favorevole è restituito, con assegnazione ad una delle sedi disponibili, al gruppo di provenienza, nel quale gli è attribuito il trattamento economico che avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

ART. 21.

(Proroga della prova).

La durata del servizio effettivamente prestato sia dal professore straordinario, sia dal professore ordinario proveniente da altro gruppo, deve, agli effetti della prova, non essere inferiore a sette mesi per ogni anno scolastico.

Quando le interruzioni, compresi i congedi, riducano la prestazione del servizio ad una durata inferiore a sette mesi in un anno scolastico, la scadenza del periodo di prova è prorogata di un anno.

Qualora l'interruzione del servizio sia dipendente da congedo per mandato parlamentare o per l'elezione ai Consigli regionali o alla carica di presidente delle Amministrazioni provinciali o alla carica di sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o alla carica di dirigente nazionale di un Sindacato della scuola media statale, il professore completa il periodo di prova dopo la cessazione del congedo, ma la decorrenza del suo passaggio ad ordinario o della conferma del nuovo ruolo sarà stabilita senza tener conto della proroga della prova determinata dal congedo stesso.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso cui la proroga della

prova sia determinata da congedo straordinario per gravidanza e puerperio o per richiamo alle armi.

ART. 22.

(Restituzione al gruppo di provenienza su domanda).

I professori straordinari e ordinari possono essere restituiti su domanda ai gruppi di provenienza. L'assegnazione della sede si effettua contemporaneamente ai trasferimenti per domanda e con l'osservanza dei medesimi criteri.

I professori di cui al precedente comma continuano la carriera nel gruppo al quale sono restituiti, ma qualora abbiano conseguito stipendio superiore conservano come assegno personale la differenza che verrà assorbita dai successivi aumenti.

Il ritorno per domanda al gruppo di provenienza non è ammesso durante il periodo di prova quando l'Amministrazione ritenga di dover far luogo alla restituzione d'ufficio per prova sfavorevole.

ART. 23.

(Accertamento dell'esito della prova).

L'accertamento dell'esito della prova è fatto dal Ministero, tenendo conto dei rapporti annuali dei capi d'istituto dei giudizi sintetici annuali del risultato di apposita ispezione didattica e di ogni altro sicuro elemento di giudizio in possesso dell'Amministrazione. Quando l'Amministrazione ritiene di dover deliberare la dispensa del servizio per l'esito non favorevole della prova deve comunicare gli elementi negativi all'interessato il quale può presentare le sue controdeduzioni nel termine di 15 giorni.

ART. 24.

(Promessa solenne e giuramento).

Il professore straordinario, al momento dell'assunzione in servizio, deve prestare avanti al capo dell'istituto e in presenza di due testimoni, la promessa solenne secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere con lealtà e coscienza ai doveri del mio ufficio ».

All'atto del passaggio ad ordinario, il professore deve prestare giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere con lealtà e coscienza ai doveri del mio ufficio ».

Il professore che rifiuti di prestare la promessa solenne e il giuramento [decade [dall'impiego.

ART. 25.

*(Corsi di formazione
e di perfezionamento didattico).*

Il Ministero della pubblica istruzione cura la formazione dei professori di nuova nomina, nonché il perfezionamento didattico dei professori già in servizio mediante appositi corsi, secondo le norme che saranno fissate con decreto del residente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione in adunanza plenaria.

I corsi di formazione sono riservati ai professori straordinari, ai professori incaricati, quelli di perfezionamento didattico sono riservati ai professori ordinari.

Gli uni e gli altri si svolgono preferibilmente durante i periodi di vacanza.

Nel decreto di cui al 1° comma del presente articolo sarà stabilito in quali casi la frequenza dei corsi è obbligatoria. I professori ammessi ai corsi sono considerati in missione.

CAPO III.

Obbligo di servizio dei professori.

ART. 26.

(Obbligo di insegnamento).

I professori hanno l'obbligo di impartire il proprio insegnamento nelle classi e secondo l'orario stabilito nelle apposite tabelle.

Quando l'orario delle lezioni risulti superiore alle 18 ore settimanali le ore eccedenti sono retribuite nella misura rispettivamente di un diciottesimo delle retribuzioni in godimento mensili per ciascuna ora settimanale.

È abrogato l'articolo 45 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

ART. 27.

(Obblighi connessi con la funzione del docente).

I professori dipendono direttamente dal capo dell'istituto.

Essi devono:

trovarsi in sede non più tardi del giorno che precede l'inizio delle lezioni, salvo il caso di legittimo impedimento;

osservare puntualmente l'orario delle lezioni e gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio insegnamento;

intervenire alle adunanze del Collegio e del Consiglio di cui fanno parte;

cooperare al buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto;

collaborare al coordinamento dei vari insegnamenti e alle iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo promosse dalla scuola, comprese quelle destinate a stabilire ed estendere la collaborazione tra la scuola e le famiglie degli alunni, compatibilmente con la libertà di insegnamento e con la libertà di coscienza;

partecipare ai lavori delle commissioni di esame, delle quali siano chiamati a far parte.

ART. 28.

(Obbligo della residenza).

I professori hanno l'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'istituto.

Possono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal capo di istituto a fissare la propria residenza in un comune vicino, purché non ne risulti impedita l'attiva partecipazione alla vita della scuola.

Delle autorizzazioni accordate ai sensi del presente articolo, il capo d'istituto dà notizia al provveditore agli studi.

CAPO IV.

Facoltà di esercitare libere professioni e disciplina delle lezioni private.

ART. 29.

(Professioni libere).

I professori hanno facoltà di esercitare le professioni libere consentite dalla legge.

Il professore che eserciti all'atto della sua prima nomina o intenda intraprendere durante il suo servizio di ruolo una professione libera è tenuto a farne denuncia, per via gerarchica, al Ministero.

L'inosservanza di quanto è prescritto dal precedente comma costituisce mancanza disciplinare.

ART. 30.

(Divieto di esercitare la libera professione).

Il ministro può vietare l'esercizio della libera professione, quando risulti che il professore vi si dedichi così da essere distratto dall'adempimento dei propri obblighi di servizio e dallo studio della propria disciplina.

Il professore che, invitato ad abbandonare una professione libera, a norma del precedente comma, rifiuti di abbandonarla, decade dall'impiego.

ART. 31.

(Divieto d'impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto).

Ai professori è vietato d'impartire, in qualunque periodo dell'anno scolastico, lezioni private ad alunni del proprio istituto.

ART. 32.

(Disciplina delle lezioni private).

Previa denuncia al proprio preside i professori possono impartire lezioni private ad estranei all'istituto cui appartengono per non più di un'ora al giorno e a non più di tre allievi insieme riuniti.

Nella denuncia il professore deve indicare il nome degli allievi e la loro provenienza; egli è tenuto inoltre a fornire tutti i chiarimenti che gli siano richiesti dal capo dell'Istituto.

La facoltà d'impartire lezioni private può essere vietata dal capo d'istituto quando l'interesse della scuola lo richieda.

Contro il divieto il professore può ricorrere, entro 15 giorni, al provveditore agli studi, il quale decide definitivamente.

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando trattisi di impartire lezioni per la preparazione a concorsi.

I capi d'istituto hanno l'obbligo di informare il provveditore e il Ministero delle denunce concernenti la preparazione a concorsi presentate dai dipendenti professori.

ART. 33.

(Denuncia delle lezioni private impartite dal coniuge o da congiunti del professore).

Il professore è tenuto a denunciare al capo d'istituto le lezioni private che siano impartite dal coniuge o da congiunti con lui conviventi ad alunni del proprio istituto o ad allievi che in esso intendano presentarsi agli esami.

ART. 34.

(Sanzioni).

L'inosservanza delle disposizioni dei precedenti articoli costituisce mancanza disciplinare.

Si fa luogo all'applicazione del secondo comma dell'articolo 30 a carico dei capi d'istituto e dei professori che abbiano impartito lezioni private in contravvenzione al divieto di cui agli articoli 31 e 47, o abbiano giudicato in sede di pubblico esame candidati da essi privatamente istruiti.

CAPO V.

Disposizioni concernenti gli insegnanti tecnici pratici.

ART. 35.

(Funzioni).

Gli insegnanti tecnici pratici appartengono al gruppo terzo.

Gli insegnanti tecnici pratici provvedono all'insegnamento relativo alle esercitazioni pratiche degli alunni, in conformità delle direttive impartite dal capo d'istituto ed in considerazione cogli insegnamenti svolti dai professori delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, e, se addetti a laboratori o gabinetti, coadiuvano i professori nelle esercitazioni relative.

Essi provvedono, inoltre, al funzionamento e alla tenuta in efficienza delle aziende e delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive segnate dal capo d'istituto, d'intesa con i professori delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche e con il Consiglio di presidenza.

ART. 36.

(Accesso ai ruoli).

L'accesso ai ruoli degli insegnanti tecnici pratici è riservato ai vincitori di pubblici concorsi per esami e per titoli. Si applicano a tali concorsi le norme contenute nel capo I della presente legge.

Con il decreto previsto nel precedente articolo 8 saranno stabilite le norme per gli esami di abilitazione all'insegnamento relativo alle esercitazioni pratiche.

ART. 37.

(Periodo di prova).

L'insegnante tecnico pratico che abbia accettato la nomina assume la qualifica di insegnante tecnico pratico straordinario e consegue la qualifica di ordinario dopo un periodo biennale di prova. Tale periodo è ridotto ad un anno per chi ha prestato servizio come insegnante tecnico incaricato o supplente per un biennio con qualifica almeno di valente.

ART. 38.

(Orario d'obbligo e ferie).

Gli insegnanti tecnici pratici sono tenuti durante il periodo scolastico ad un servizio complessivo di 24 ore settimanali; 18 di insegnamento effettivo e 6 di cura al laboratorio. Le ore eccedenti sono retribuite con un ventiquattresimo della retribuzione mensile per ciascuna ora settimanale.

Essi godono delle vacanze estive previste dal calendario scolastico per tutti gli insegnanti.

Nei periodi di vacanza scolastica durante i quali cessano gli obblighi dell'instruzione pratica degli alunni gli insegnanti tecnici pratici sono tenuti ad assicurare l'efficienza ed il funzionamento delle aziende e delle officine, dei laboratori e dei gabinetti, secondo turni di servizio stabiliti dai capi d'istituto, d'intesa con il Consiglio di presidenza. Agli insegnanti tecnici pratici incaricati di tale servizio sarà corrisposta una indennità pari alla retribuzione per ogni giornata di servizio.

ART. 39.

(Rinvio).

Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica, nonché delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale si applicano le norme della presente legge.

TITOLO III.

DEL PERSONALE DIRETTIVO

CAPO I.

Classificazione e funzioni dei capi di istituto.

ART. 40.

(Personale direttivo).

Il personale direttivo comprende:

a) i presidi di scuola media, di scuola secondaria di avviamento professionale, di scuola tecnica, di scuola professionale femminile, di scuola magistrale;

b) i presidi di liceo-ginnasio, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituto tecnico e di istituto professionale.

ART. 41.

(Classificazione).

Il personale direttivo è distinto in due categorie: appartengono alla prima categoria i presidi degli istituti di secondo grado; ap-

partengono alla seconda categoria i presidi delle scuole di primo grado.

È ammesso il passaggio dalla seconda alla prima categoria nei modi e limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

ART. 42.

(Dispensa dall'insegnamento).

I presidi degli istituti di secondo grado sono dispensati, in ogni caso, dall'insegnamento.

I presidi delle scuole di primo grado sono dispensati dall'obbligo dell'insegnamento quando il numero degli alunni della rispettiva scuola sia superiore a duecento.

La dispensa dell'obbligo dell'insegnamento cessa quando il numero degli alunni rimanga per un biennio al disotto di duecento.

Il capo d'istituto con insegnamento ha per la sua cattedra lo stesso orario d'obbligo del professore. Tuttavia, l'orario dei presidi delle scuole secondarie di avviamento professionale può essere ridotto a non meno di 12 ore settimanali, quando ciò sia richiesto da particolari esigenze della scuola.

La dispensa dall'obbligo dell'insegnamento e la riduzione dell'orario di cui ai precedenti commi sono disposte dal provveditore agli studi.

ART. 43.

(Attribuzioni del capo d'istituto).

Il preside è il capo dell'istituto cui è preposto e ne ha il governo didattico e disciplinare con il Consiglio di presidenza e con il Collegio dei professori.

Il capo d'istituto:

convoca e presiede il Collegio dei professori, il Consiglio di presidenza e i Consigli di classe;

promuove il coordinato svolgimento dei programmi didattici e a tal fine riunisce periodicamente i Consigli di classe;

cura che i rapporti con le famiglie degli alunni siano efficienti e continui e prende tutte le iniziative che valgano a diffondere l'estimazione della scuola e a farne un centro di vita educativa;

rappresenta l'istituto nei rapporti con le autorità locali, vigila sul tempestivo adempimento, da parte delle competenti amministrazioni locali, dei loro obblighi verso la scuola;

vigila sull'adempimento dei rispettivi doveri da parte del personale dipendente;

assicura, con la collaborazione del personale dipendente, la tenuta in efficacia ed il

funzionamento delle aziende, officine, laboratori e gabinetti;

sovrintende al buon andamento amministrativo dell'istituto e risponde in solido con il segretario della regolarità dei pagamenti effettuati;

promuove l'incremento della cassa scolastica:

esercita tutte le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti.

I presidi degli istituti d'istruzione tecnica e professionale dotati di autonomia amministrativa fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione e ne eseguono le deliberazioni.

ART. 44.

(Obbligo di residenza).

Il preside ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune in cui ha sede l'istituto che gli è affidato.

ART. 45.

(Vicepreside).

Il preside è coadiuvato, nelle sue funzioni, da un vicepreside, il quale è da lui nominato fra i professori di ruolo che fanno parte del consiglio di presidenza.

Il vicepreside sostituisce il capo dell'istituto in caso di assenza.

Negli istituti la cui popolazione scolastica sia superiore a ottocento alunni, il vicepreside è dispensato dall'insegnamento.

ART. 46.

(Capo d'istituto incaricato e supplente).

Quando in un istituto l'ufficio direttivo sia vacante o quando il titolare di questo sia comandato o non sia in attività di servizio per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi nomina un preside incaricato.

Per la nomina dei presidi incaricati il provveditore forma, nel mese di agosto di ogni anno, una graduatoria dei professori della provincia che aspirano all'incarico di preside, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione.

Possono aspirare all'incarico di preside i professori che sono in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per preside.

Il capo d'istituto incaricato è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento negli stessi

casi in cui il titolare non è tenuto ad insegnare.

Quando nel corso dell'anno scolastico il capo d'istituto titolare sia collocato in posizione che comporti l'assenza ininterrotta dalla scuola per un periodo superiore ad un mese, il provveditore agli studi nomina il supplente nella persona del vice preside.

Quando l'interesse della scuola lo esiga in relazione alla durata, anche presunta, dell'assenza del titolare, il capo d'istituto supplente può essere dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.

Al preside incaricato o supplente, durante l'esercizio delle sue funzioni, è corrisposto il trattamento economico che spetta al corrispondente titolare in prova.

ART. 47.

(Divieto d'impartire lezioni private e di esercitare libera professione).

Ai presidi è fatto divieto di insegnare in altri istituti, di impartire lezioni private e di esercitare qualsiasi professione libera.

CAPO II.

Nomina dei capi d'Istituto.

ART. 48.

(Nomina per concorso — Requisiti generali di ammissione).

I capi d'istituto sono nominati in seguito a concorso per esami e per titoli fra i professori forniti di laurea o di diploma dei soppressi istituti superiori di magistero che abbiano effettivamente prestato servizio per almeno 8 anni, con la qualifica di ordinari, negli istituti statali d'istruzione secondaria e non abbiano superato l'età di 60 anni alla data della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Agli effetti dell'anzianità di cui al precedente comma non è computato il servizio prestato per comando presso istituti diversi da quelli di istruzione secondaria, fatta eccezione per l'insegnamento impartito negli istituti d'istruzione artistica.

ART. 49.

(Distinzione dei concorsi).

I concorsi sono indetti con decreto del Ministro per un numero determinato di posti e si distinguono per tipi e gradi di scuola in conformità degli articoli seguenti.

Limitatamente ai concorsi per gli istituti e scuole tecniche industriali il bando indica anche le sedi e le specializzazioni.

ART. 50.

(Ammissione ai concorsi per la scuola media e per gli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale).

Al concorso per la presidenza di scuola media sono ammessi i professori dello stesso tipo di scuola che siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 48.

Il concorso per la presidenza di liceo ginnasio, di liceo scientifico e d'istituto magistrale è unico e ad esso sono ammessi i professori del 1° gruppo assegnati ad uno degli indicati tipo di scuola i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 48.

ART. 51.

(Ammissione ai concorsi per gli istituti e scuole d'istruzione tecnica e d'avviamento professionale).

Ai concorsi per la presidenza degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono ammessi i professori del 1° gruppo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 48 ed appartengano ai corrispondenti istituti e scuole, oppure ricoprano cattedre di istituti e scuole di istruzione di tipo diverso, dalle quali sia consentito il passaggio agli istituti o scuole alla cui presidenza essi aspirano.

Ai concorsi per la presidenza delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili e delle scuole secondarie di avviamento professionale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 48 e appartengano ai ruoli delle corrispondenti scuole, oppure ricoprano cattedre di scuole d'istruzione tecnica o di avviamento professionale di tipo diverso dalle quali sia consentito il passaggio alle scuole alla cui presidenza essi aspirano.

L'ammissione ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, degli istituti professionali e delle scuole tecniche agrarie e industriali è subordinata altresì al possesso di una delle lauree tecniche stabilite con decreto del Ministro.

I professori degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, degli istituti professionali e delle scuole tecniche agrarie e industriali che non siano in possesso di una delle lauree tecniche di cui al decreto sopra indicato, sono ammessi rispettivamente al concorso a posti di preside degli istituti tecnici

commerciali e per geometri e al concorso a posti di preside delle scuole tecniche commerciali, anche se ricoprono cattedre delle quali non sia previsto il passaggio ai predetti istituti e scuole.

La nomina dei presidi di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale maschile e marinaro è conferita anche in applicazione delle norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153. Per la partecipazione ai relativi concorsi è prescritto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline costituenti la cattedra connessa con la presidenza.

ART. 52.

(Passaggio per concorso dalla seconda alla prima categoria).

Al concorso per la presidenza degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale sono ammessi i presidi di scuola media i quali abbiano prestato almeno quattro anni di servizio nel ruolo direttivo e abbiano conseguito in un concorso per titoli ed esami l'idoneità all'insegnamento in cattedre del 1° gruppo degli istituti stessi.

Alle condizioni di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici commerciali e per geometri i presidi delle scuole tecniche commerciali e delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente.

Ai concorsi per la presidenza degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali sono ammessi i presidi delle scuole tecniche e delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente, purché abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo, siano in possesso di una delle lauree tecniche di cui al terzo comma dell'articolo precedente ed abbiano ottenuto in pubblico concorso per titoli ed esami l'idoneità all'insegnamento in cattedre del 1° gruppo del tipo d'istituto alla cui presidenza essi aspirano.

Nei concorsi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo agli aspiranti al passaggio di categoria non può essere conferito più di un quinto dei posti messi a concorso.

ART. 53.

(Prova d'esame - Titoli valutabili - Preferenze).

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio su argomenti attinenti alle funzioni del capo d'istituto, secondo il program-

ma approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della seconda sezione del Consiglio superiore.

Sono valutabili, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

- a) servizio prestato dal concorrente dopo la nomina in ruolo;
- b) titoli di studio e di cultura;
- c) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posti di capo di istituto nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, agraria, industriale e nautica.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

ART. 54.

(Commissioni giudicatrici).

Il Ministro nomina distinte Commissioni giudicatrici per i seguenti concorsi a posti di preside:

- a) di scuola media;
- b) di liceo ginnasio, di liceo scientifico e di istituto magistrale;
- c) di istituto tecnico, di scuola tecnica e di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo agrario;
- d) di istituto tecnico, di scuola tecnica e di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo industriale, nonché di istituto tecnico nautico e di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo marinaro;
- e) istituto commerciale e per geometri, di scuola tecnica e di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo commerciale;
- f) di istituto professionale.

Ciascuna delle predette commissioni è composta: di un professore ordinario nelle Università che la presiede, di due ispettori centrali, di due presidi e di un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale che rivesta la qualifica di direttore di divisione o equiparato.

ART. 55.

(Assegnazione della sede di vincitori).

I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e comunque entro il 31 luglio.

Per gli istituti e scuole tecniche industriali la scelta della sede ha luogo tra quelle messe a concorso per le diverse specializzazioni.

Le nomine sono disposte, secondo l'ordine della graduatoria, dal 1° ottobre successivo alla data del decreto che approva le

graduatorie. Contro le nomine e l'assegnazione della sede è ammesso ricorso al Ministro che decide su conforme parere della seconda sezione del Consiglio Superiore.

ART. 56.

(Decadenza della nomina).

Il vincitore che rinunci o che non raggiunga la sede senza giustificato motivo nel termine prefissogli, decade dalla nomina e non è ammesso al concorso successivo.

ART. 57.

(Periodo di prova).

I presidi di nuova nomina compiono un anno di prova, durante il quale sono ispezionati.

La durata della prova può essere prorogata di un altro anno per cause di legittimo impedimento.

Se la prova è favorevole il preside è confermato nel ruolo cui appartiene; se invece è sfavorevole è restituito al ruolo o alla categoria di provenienza.

La restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito della prova è disposta anche prima che sia compiuto il biennio quando l'opera del capo d'istituto risulti gravemente manchevole.

I presidi nominati ai sensi dell'ultimo comma dall'articolo 51 compiono un triennio di prova durante il quale sono ispezionati almeno due volte. Qualora la prova non sia favorevole essi sono dispensati dal servizio, salva la facoltà dell'Amministrazione, tenuto conto della prova fornita nell'esercizio dell'insegnamento, di assegnarli al ruolo degli insegnanti e di destinarli ad una cattedra di materie tecniche. Nel caso in cui tale provvedimento sia disposto prima della scadenza del triennio, essi completano la prova nel ruolo degli insegnanti.

Contro i provvedimenti indicati nei precedenti commi è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide su conforme parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 58.

(Restituzione al ruolo di provenienza).

I capo d'istituto possono essere restituiti al ruolo e alla categoria di provenienza, su domanda. Parimenti, su domanda possono essere assegnati al ruolo degli insegnanti e destinati in cattedre di materie tecniche i

presidi nominati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 51.

La restituzione al ruolo di provenienza o l'assegnazione all'insegnamento d'ufficio è disposto nell'interesse del servizio sentita la seconda Sezione del Consiglio Superiore e il relativo provvedimento è definitivo.

Al capo d'istituto che chiede la restituzione di cui al precedente articolo, è attribuito lo stipendio che gli sarebbe spettato se fosse sempre appartenuto al ruolo degli insegnanti o se non fosse mai uscito dalla seconda categoria dei capi d'istituto. Egli è assegnato ad una delle sedi disponibili contemporaneamente ai trasferimenti e con l'osservanza dei medesimi criteri

TITOLÒ IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

CAPO I.

Trasferimenti e passaggi.

ART. 59.

(Trasferimenti di sede).

I capi d'istituto e i professori non possono essere trasferiti dalle rispettive sedi se non per domanda, o per motivi di servizio.

ART. 60.

(Passaggio da uno ad altro tipo di scuola).

I capi d'istituto e i professori possono ottenere, per domanda, oltre il trasferimento di sede, il passaggio ad altro tipo di scuola in conformità di quanto è prescritto dagli articoli seguenti.

ART. 61.

(Passaggio dei capi d'istituto da uno ad altro tipo di scuola).

I presidi di licei ginnasi, dei licei scientifici e degli istituti magistrali possono far passaggio dall'uno all'altro dei predetti tipi di scuola.

I presidi degli istituti e scuola d'istruzione tecnica e della scuole secondarie di avviamento professionale possono ottenere il passaggio da uno ad altro tipo d'istituto o scuola di pari grado nei casi e alle condizioni che saranno stabiliti in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro previo parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore.

È ammesso il passaggio dalla presidenza degli istituti d'istruzione classica, scientifica

e magistrale, a quello degli istituti di istruzione tecnica, e viceversa, nei casi che saranno determinati con le modalità di cui al precedente comma.

I passaggi consentiti a norma del secondo e del terzo comma del presente articolo sono disposti dopo i trasferimenti e per non più di un quinto dei posti disponibili.

ART. 62.

*(Trasferimenti per domanda
dei capi d'istituto).*

Nel disporre i trasferimenti per domanda dei capi di istituto si ha riguardo al merito, all'anzianità nel ruolo direttivo e a riconosciute esigenze di famiglia.

Ai fini di cui al precedente comma il Ministro nomina due Commissioni; una per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; l'altra per gli istituti e scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale.

Ciascuna Commissione è composta dal direttore generale del rispettivo gruppo d'istituti e scuole, di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario e di un preside.

I direttori delle corrispondenti divisioni del personale sono chiamati a far parte delle Commissioni per l'esame delle domande relative agli istituti e scuole che rientrano nella competenza dei rispettivi uffici.

Le Commissioni di cui ai precedenti commi procedono altresì alla valutazione dei titoli degli aspiranti al passaggio ad altro tipo di istituto nei casi consentiti dagli articoli precedenti. Le Commissioni compilano una graduatoria per ogni sede e per ciascun tipo di istituto. Le graduatorie sono estensibili agli interessati durante il termine per produrre ricorso contro i trasferimenti.

I presidi di nuova nomina non possono essere trasferiti per domanda né ottenere il passaggio ed altro tipo di scuola se non dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui hanno compiuto con esito favorevole il periodo di prova.

ART. 63.

*(Trasferimenti per domanda
dei professori).*

I trasferimenti per domande dei professori sono disposti tenendo conto congiuntamente del merito, dell'anzianità di servizio di ruolo e di provate esigenze di famiglia da valutarsi secondo i criteri stabiliti in apposita tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi-

nistro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio di Stato e della seconda Sezione del Consiglio Superiore.

Ai mutilati e invalidi di prima categoria e ai perseguitati politici e razziali che aspirano al trasferimento per riconosciute esigenze di famiglia spetta la precedenza su altri eventuali aspiranti alla stessa sede. Per la scelta fra più aspiranti aventi titolo alla precedenza si applicano i criteri di cui al precedente comma.

I professori straordinari non possono ottenere per domanda più di un trasferimento o passaggio di cattedra nel corso del periodo di prova, salvo il caso della riunione col coniuge.

Per l'esame dei titoli degli aspiranti ai trasferimenti e ai passaggi di cattedra di cui agli articoli seguenti, il Ministro nomina tre Commissioni, una per l'istruzione media, una per l'istruzione classica, scientifica e magistrale ed una per l'istruzione tecnica o professionale.

Ciascuna Commissione è composta del direttore generale, di due ispettori, di un preside e di tre professori di ruolo che non siano interessati ai trasferimenti; i direttori delle corrispondenti divisioni del personale sono chiamati a far parte delle Commissioni per l'esame delle domande relative agli istituti e scuole che rientrano nella competenza dei rispettivi uffici.

Le Commissioni compilano una graduatoria per ciascuna sede e per ciascun istituto e insegnamento. Le graduatorie, con i documenti relativi, sono estensibili agli interessati durante il termine per produrre ricorso contro i trasferimenti.

ART. 64.

(Passaggio dei professori da una ad altra cattedra nella stessa classe di concorso).

I professori che abbiano conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso comprendente cattedre appartenenti ad istituto di tipo diverso possono passare, per domanda, alle cattedre per le quali il concorso era valido.

Tali passaggi vengono isposti insieme con i trasferimenti e con i medesimi criteri.

ART. 65.

(Passaggio dei professori da uno ad altro tipo di scuola).

I passaggi dei professori dagli istituti d'istruzione classica, scientifica, e magistrale a quelli d'istruzione tecnica. e viceversa.

e i passaggi da uno ad altro tipo di scuola o istituto d'istruzione tecnica e di avviamento professionale sono ammessi per le cattedre e alle condizioni che saranno determinate nelle forme prescritte dal precedente articolo 64.

I professori che all'atto del passaggio di cui al precedente comma rivestono la qualifica di straordinari completano nelle nuove cattedre il prescritto periodo di prova. All'Amministrazione è riservata la facoltà di prorogare di un anno la durata del periodo stesso.

Qualora al termine della normale durata del periodo di prova o alla scadenza dell'eventuale anno di proroga l'insegnante non sia giudicato idoneo a conseguire la qualifica di ordinario nella cattedra alla quale ottenne il passaggio, è restituito, con assegnazione ad una delle sedi disponibili, al ruolo di provenienza, nel quale completa la prova che vi aveva iniziato.

I professori ordinari conservano tale qualifica, ma il loro passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole sono restituiti al ruolo di provenienza con assegnazione ad una delle sedi disponibili.

I passaggi di cui al presente articolo sono disposti dopo i trasferimenti, per non più di un quinto delle cattedre disponibili e con la osservanza delle norme dell'articolo 66.

ART. 66.

*(Trasferimenti e passaggi
nell'ambito della stessa sede — Precedenza).*

Nell'ambito della stessa sede, la destinazione dei capi di istituto e dei professori da uno ad altro istituto dello stesso tipo è disposta con precedenza rispetto ai trasferimenti e ai passaggi e secondo le norme stabilite rispettivamente per i trasferimenti dei capi d'istituto e dei professori.

ART. 67.

*(Pubblicazione dell'elenco delle sedi vacanti —
Presentazione delle domande).*

Il Ministero stabilisce annualmente con propria ordinanza, da emanarsi entro il 15 marzo, i modi e i termini di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio.

All'ordinanza è annesso, a titolo indicativo, l'elenco delle presidenze e delle cattedre vacati. Non possono essere disposti trasferimenti o passaggi se non per sedi comprese nell'elenco e che si rendano disponibili per effetto del movimento.

Le domande che siano presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale si considerano come non fatte.

ART. 68.

(Termine per la deliberazione dei trasferimenti).

I trasferimenti e i passaggi per domanda sono deliberati entro il 31 luglio e sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Essi hanno effetto dal 1° ottobre successivo.

ART. 69.

(Domande di revoca di trasferimento).

Il Ministero non è tenuto a prendere in considerazione le istanze di revoca dei trasferimenti e dei passaggi disposti in conformità delle domande presentate dagli interessati.

ART. 70.

Contro i trasferimenti e i passaggi disposti su domanda è ammesso il ricorso al Ministero entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Il ricorso deve essere corredato dall'attestazione della eseguita comunicazione di copia di esso ai controinteressati, i quali possono produrre direttamente al Ministero le proprie deduzioni nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione del ricorso. Se il ricorrente dichiara di non conoscere il domicilio dei controinteressati, può allegare al ricorso copia in carta semplice del ricorso stesso che il Ministero comunicherà di ufficio. Le deduzioni dei controinteressati devono essere comunicate al ricorrente nel domicilio indicato nel ricorso.

Il ricorso è deciso dal Ministero, su conforme parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore.

ART. 71.

(Trasferimenti per servizio a causa di incompatibilità).

I capi d'Istituto e i professori sono trasferiti per motivi di servizio soltanto quando la loro permanenza nell'istituto o nella sede sia riconosciuta incompatibile con l'interesse della scuola.

Il trasferimento è disposto su conforme parere della seconda Sezione del Consiglio

Superiore e il relativo provvedimento è definitivo.

I capi d'istituto e i professori trasferiti per servizio a norma del presente articolo non possono essere restituiti alla sede dalla quale furono allontanati se non previo accertamento della cessazione dei motivi di incompatibilità.

ART. 72.

L'Amministrazione nel chiedere il parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore su una proposta di trasferimento per servizio, deve comunicare all'interessato in via amministrativa i motivi del proposto trasferimento.

L'interessato, nel termine di trenta giorni; può presentare le sue difese e addurre prova e può chiedere di essere sentito di persona davanti al Consiglio Superiore.

La seconda sezione del Consiglio Superiore, prima di emettere il parere di cui all'articolo 71, procede agli opportuni accertamenti con tutti i mezzi.

ART. 73.

(Altre cause di trasferimento per servizio).

Fuori del caso previsto dal precedente articolo e indipendentemente dalle procedure in esso stabilite, i capi di istituto e i professori possono essere trasferiti per motivi di servizio:

a) per soppressione o trasformazione dell'istituto;

b) per soppressione di cattedra.

Nel disporre il trasferimento per soppressione di cattedra si ha riguardo, nella scelta dei professori da mantenere nell'istituto, alle esigenze di famiglia e all'anzianità di servizio reso nell'istituto stesso.

Il capo d'istituto e il professore, che siano stati trasferiti per soppressione di posto o di cattedra, conservano titolo per un triennio alla precedenza su tutti gli altri eventuali aspiranti, ai fini della restituzione per domanda nella sede dalla quale furono allontanati.

ART. 74.

(Destinazione per motivi di servizio ad altro tipo di scuola).

I capi d'istituto e i professori che siano trasferiti dalla rispettiva sede per motivi di servizio, possono essere assegnati con il loro consenso ad istituti di tipo diverso compresi fra quelli per i quali è previsto il passaggio per domanda.

ART. 75.

(Trasferimenti e passaggi dei professori di ruolo speciale transitorio).

I trasferimenti dei professori di ruolo speciale transitorio sono disposti con i criteri stabiliti nel presente capo.

Le disposizioni degli articoli 64, 65 e 66 si applicano anche ai professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali esistono corrispondenti cattedre di ruolo ordinario.

In ogni caso la precedenza spetta ai professori di ruolo ordinario.

I passaggi dei professori di ruolo speciale transitorio che occupano posti per i quali non sono previste corrispondenti cattedre di ruolo ordinario, sono disposti, nell'ambito del contingente fissato per ciascuna materia o gruppo di materie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, nei casi e alle condizioni che verranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della seconda Sezione del Consiglio Superiore.

CAPO II.

Collocamento fuori ruolo, comando e assegnazione provvisoria.

ART. 76.

(Collocamento fuori ruolo per l'insegnamento presso le scuole militari e l'Accademia navale).

Per l'insegnamento nei licei annessi alle scuole militari il Ministro della pubblica istruzione mette a disposizione di quello della difesa i necessari professori, i quali sono collocati fuori ruolo.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche per gli insegnamenti che si impartiscono da professori civili nell'Accademia navale.

Il trattamento economico spettante ai professori collocati fuori ruolo è a carico del Ministero della difesa.

I professori messi a disposizione del Ministero della difesa continuano a essere soggetti alle norme della presente legge e a quelle che ne regolano la progressione nella carriera. Essi sono restituiti su loro domanda o su richiesta del Ministero della difesa al ruolo di provenienza e sono assegnati a una delle sedi disponibili.

L'assegnazione della sede, nel caso di restituzione su domanda, si effettuerà contempo-

raneamente ai trasferimenti e con l'osservanza dei medesimi criteri.

La restituzione non può aver effetto che dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

ART. 77.

(Collocamento fuori ruolo per l'insegnamento presso gli istituti d'istruzione artistica).

I professori che sono destinati ad insegnare presso gli istituti d'istruzione artistica sono collocati nella posizione di fuori ruolo. Ad essi si applicano le norme di cui ai commi quinto e sesto del precedente articolo.

ART. 78.

(Comandi presso istituzioni scientifiche e culturali).

Oltre ai comandi di cui agli articoli precedenti e a quelli che sono autorizzati da altre disposizioni vigenti il Ministro ha facoltà di comandare capi di istituto e professori presso istituzioni scientifiche e culturali che ne facciano motivata richiesta, entro il 15 giugno, a condizione:

1°) che il comando sia richiesto per riconosciute esigenze da valutarsi previo parere della seconda Sezione del Consiglio superiore;

2°) che l'ente o istituto richiedente rimborsi all'erario l'importo degli emolumenti dovuti per la sostituzione del capo di istituto o professore della cui opera intende avvalersi.

Il comando di cui al precedente comma è disposto per la durata di un anno scolastico e può essere confermato, qualora permangano le esigenze che l'hanno determinato, di anno in anno, previo favorevole parere della seconda Sezione del Consiglio superiore.

Il rimborso previsto dal n. 2°) del primo comma o da altre disposizioni in vigore non è richiesto quando trattasi di comando di capi d'istituto o professori presso enti e istituti che attendono in via principale a compiti che interessano direttamente la scuola secondaria.

ART. 79.

I comandi previsti nei precedenti articoli sono disposti in seguito a concorso per titoli, secondo le norme stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 80.

(Dispensa dagli obblighi di servizio dei capi d'istituto e ai professori chiamati a far parte di Commissioni di concorso).

Il capo d'istituto o professore chiamato dal Ministro e con il suo consenso a far parte di Commissioni esaminatrici di concorsi indetti per provvedere a posti dell'Amministrazione della pubblica istruzione o d'altra Amministrazione statale è dispensato dalla osservanza dei suoi normali obblighi d'ufficio nel caso che le operazioni del concorso si svolgano in sede diversa da quelle del proprio istituto. Quando invece il concorso si svolge nella stessa sede, e sempreché ragioni speciali da valutarsi dal Ministro non richiedono che sia provveduto diversamente, le operazioni del concorso debbono essere fissate in ore non comprese nell'orario d'ufficio del capo di istituto o del professore.

ART. 81.

(Dispensa dagli obblighi di servizio di membri del Consiglio Superiore).

I capi d'istituto e i professori eletti a far parte della seconda Sezione del Consiglio superiore possono essere dispensati dagli obblighi dei rispettivi uffici fino al termine dell'anno scolastico in cui cessano dalle funzioni di consiglieri.

ART. 82.

(Sostituzione, in via provvisoria, del personale comandato ad altro ufficio).

Gli uffici direttivi e le cattedre i cui titolari siano dispensati dagli obblighi di servizio per l'intero anno scolastico, ai sensi dei precedenti articoli, o siano comandati presso altri uffici, enti o istituti in forza delle norme in vigore, possono essere assegnati, in via provvisoria, a capi di istituto o a professori che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di trasferimento e sempreché non conseguano il trasferimento.

Il Ministro provvede alle assegnazioni provvisorie di sede, di cui al precedente comma, con i criteri stabiliti per i trasferimenti, dando la precedenza a coloro che aspirano a riunirsi con il coniuge.

Contro i provvedimenti di assegnazione provvisoria di sede è ammesso ricorso al Ministro secondo le norme sui ricorsi contro i trasferimenti.

Coloro che conseguono l'assegnazione provvisoria di sede continuano ad appartenere

organicamente agli istituti di provenienza e sono tenuti a riprendere servizio negli istituti stessi all'atto della cessazione dal comando e dall'esonero dagli obblighi di servizio dei capi d'istituto o dei professori che essi provvisoriamente sostituiscono.

Fuori del caso previsto dal presente articolo, non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede.

ART. 83.

(Divieto di comando durante il periodo di prova).

Durante il periodo di prova i capi d'istituto e i professori non possono essere comandati o comunque avere altre destinazioni che li allontanino dall'esercizio delle proprie funzioni negli istituti cui sono organicamente assegnati.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai capi di istituto e ai professori che siano destinati all'estero per assumere la direzione o l'insegnamento nelle scuole italiane, a norme delle vigenti disposizioni.

CAPO III.

Rapporti informativi.

ART. 84.

(Elementi del rapporto informativo).

Ogni anno, entro il mese di settembre, il capo d'istituto redige, nei confronti di ciascun professore, un rapporto informativo in base ai seguenti elementi:

qualità morali e intellettuali; cultura generale e preparazione professionale; consuetudini di studio e attività scientifica; azione educativa e disciplinare; rendimento didattico, collaborazione con i colleghi nello svolgimento del programma; partecipazione alla vita dell'istituto; estimazione goduta nella scuola e fuori della scuola.

Entro lo stesso termine, il provveditore agli studi redige, per ciascun capo d'istituto, un rapporto informativo tenendo conto degli elementi indicati nei precedenti commi e dei seguenti:

spirito d'iniziativa e capacità organizzativa;

attitudini a valutare l'opera dei docenti;

azione svolta in favore dell'organica impostazione dell'attività didattica; del coordinato svolgimento dei programmi; della collaborazione tra la scuola e le famiglie degli alunni; dell'attività parascolastica e del buon

andamento didattico, disciplinare e amministrativo dell'istituto.

I rapporti informativi si concludano con uno dei seguenti giudizi sintetici: ottimo, valente, buono, sufficiente e insufficiente.

ART. 85.

(*Formulazione del giudizio sintetico*).

Per i professori il giudizio sintetico è formulato, a conclusione del rapporto, dal rispettivo capo d'istituto.

Per i capi d'istituto il giudizio è formulato dal competente provveditore agli studi.

ART. 86.

(*Comunicazione del giudizio*).

Il giudizio sintetico è comunicato dal capo d'istituto agli insegnanti, dal provveditore agli studi ai capi d'istituto.

È pure rilasciata copia del rapporto informativo.

Le comunicazioni sono fatte su un unico apposito modulo sul quale l'interessato segna la data della comunicazione e appone la propria firma.

ART. 87.

(*Ricorso*).

Contro il giudizio sintetico ed i rapporti informativi i capi d'istituto e i professori straordinari e ordinari possono, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorrere per via gerarchica al Ministro, il quale decide su conforme parere della seconda Sezione del Consiglio superiore.

ART. 88.

(*Rapporto informativo per il personale comandato*).

Per i presidi e i professori che sono comandati a prestare servizio fuori della rispettiva scuola il rapporto informativo è redatto e il giudizio è espresso, in relazione all'opera svolta nell'esercizio delle mansioni loro affidate, dal capo dell'istituto o dell'ufficio dal quale temporaneamente dipendono.

ART. 89.

(*Effetti delle sanzioni disciplinari*).

Al capo d'istituto o al professore che nell'anno scolastico al quale si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio sintetico superiore a sufficiente.

ART. 90.

(Effetti del giudizio di insufficiente).

Il capo d'istituto o professore che per due anni consecutivi sia giudicato insufficiente è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

ART. 91.

(Mancata compilazione del rapporto informativo).

Nel caso che per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte dei competenti organi, si intende attribuito per gli anni stessi il giudizio sintetico dell'anno antecedente o quello dell'anno susseguente qualora questo ultimo risulti migliore.

CAPO IV.

Congedi e aspettative.

ART. 92.

(Congedo per motivi di salute e di famiglia).

Nel corso dell'anno scolastico i professori e i capi d'istituto possono usufruire di uno o più periodi di congedo la cui durata complessiva non può eccedere i trenta giorni.

Il congedo di cui al precedente comma può essere accordato, per l'intera sua durata, per motivi di salute, o, per non più di quindici giorni, per motivi di famiglia.

ART. 93.

(Congedo straordinario).

A coloro che abbiano usufruito del congedo di cui al precedente articolo possono essere accordati, nel corso dell'anno scolastico, congedi straordinari non eccedenti nel complesso la durata di due mesi.

ART. 94.

(Congedo straordinario per motivi di studio).

I capi d'istituto e i professori ordinari ai quali sono assegnate borse di studio dal Ministero della pubblica istruzione o da Enti nazionali e stranieri, con il consenso del Ministero stesso, sono collocati in congedo straordinario per motivi di studio per l'intero periodo di godimento della borsa.

ART. 95.

*(Congedo straordinario
per richiamo alle armi).*

I professori o i capi d'istituto richiamati alle armi per istruzioni e per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 96.

*(Congedo straordinario
per gravidanza e puerperio),*

Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza e puerperio si applicano le norme protettive della legge per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriori o successivi al parto durante i quali ha diritto di astenersi dal lavoro, il personale stesso è considerato in congedo straordinario, fatta eccezione per il periodo che cada nelle vacanze estive.

A tal fine, le interessate debbono, entro 5 mesi dall'inizio della gravidanza, far denuncia per iscritto di tale stato al provveditore agli studi.

ART. 97.

(Cumulo di congedi).

Coloro che abbiano usufruito del congedo straordinario ai sensi degli articoli 94, 95 e 96 conservano titolo al congedo previsto dall'articolo 92.

ART. 98.

(Trattamento economico durante il congedo).

Durante il congedo previsto dall'articoli 92 e 93 è conservato il trattamento economico in godimento.

Al personale in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni di cui è provvisto, nonché l'eventuale eccedenza delle quote di aggiunta di famiglia su quelle che risultino dovute dall'Amministrazione militare.

Salvo quanto è previsto dal precedente articolo 24, i periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

ART. 99.

*(Aspettativa per servizio militare, per infermità
e per motivi di famiglia).*

Salvo quanto è prescritto dall'articolo seguente, ai capi di istituto e ai professori si

applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato per quanto concerne l'aspettativa per servizio militare, per infermità e per motivi di famiglia.

Ai professori e ai capi d'istituto è concessa inoltre a domanda l'aspettativa per motivi di studio e per motivi sindacali. Durante il periodo di aspettativa per motivi di studio o per motivi sindacali non sono dovuti gli assegni, ma il periodo di aspettativa è considerato come servizio.

ART. 100.

(Proroga della scadenza dell'aspettativa per infermità).

L'aspettativa per infermità, che venga a scadere dopo il 1° maggio, può essere prorogata, quando l'interesse della scuola lo esiga, eccetto il caso di scadenza del periodo massimo.

ART. 101.

(Aspettativa per motivi di famiglia).

L'aspettativa per motivi di famiglia non può scadere nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre, salvo che si tratti di scadenza del periodo massimo.

ART. 102.

(Competenza ad accordare i congedi e l'aspettativa).

Il congedo di cui all'articolo 90 è accordato dai capi d'istituto ai professori, dai provveditori agli studi ai capi d'istituto.

I congedi straordinari e l'aspettativa sono accordati dai provveditori agli studi.

I capi d'istituto e i provveditori agli studi possono in ogni momento procedere ad accertamenti sanitari nei riguardi del personale assente dalla scuola per infermità.

CAPO V.

ART. 103.

(Accesso alla carriera di ispettore centrale).

Ai presidi e ai professori è riservato l'accesso mediante concorsi per esami e per titoli all'ufficio di ispettore centrale per l'insegnamento secondario.

ART. 104.

(Concorsi e requisiti di ammissione).

I concorsi sono indetti per singole discipline o gruppi di discipline e ad essi possono partecipare i professori ordinari e i capi d'istituto, forniti di laurea, che abbiano prestato nelle scuole secondarie statali non meno di

15 anni di servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, e non abbiano superato il 60° anno di età.

I requisiti di cui al precedente comma debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione stabiliti nel decreto che indice il concorso.

ART. 105.

L'esame consta di una prova scritta concernente l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il concorso e di un colloquio destinato ad accertare il possesso da parte dei candidati delle conoscenze necessarie per l'esercizio della funzione di ispettore centrale.

Sono ammessi al colloquio coloro che nella prova scritta abbiano riportato una votazione non inferiore a 7 decimi.

Oltre al servizio prestato dopo la nomina in ruolo sono valutati i titoli di studio e di cultura.

ART. 106.

(Commissione giudicatrice).

Per ogni concorso il Ministero nomina una Commissione composta di tre professori universitari, titolari di discipline attinenti a quella cui si riferisce il concorso, e di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario.

ART. 107.

(Determinazione delle norme per lo svolgimento del concorso).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della seconda Sezione del Consiglio superiore sono determinate le discipline per le quali sono indetti i concorsi e sono stabilite le norme necessarie per lo svolgimento del concorso e i programmi di esami.

CAPO VI.

Disciplina.

ART. 108.

(Sanzioni disciplinari).

I professori e i capi d'istituto sono soggetti, per la violazione dei doveri del loro ufficio, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1°) censura;
- 2°) riduzione dello stipendio;
- 3°) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio:

4°) destituzione senza perdita del diritto a pensione o indennità;

5°) destituzione con perdita del diritto a pensione o indennità.

ART. 109.

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari).

Per le mancanze ai doveri d'ufficio, che non costituiscano grave insubordinazione e non compromettano l'onore e la dignità del docente o del capo d'istituto, si applicano, secondo i casi, le sanzioni previste nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo precedente.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva dei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3° del precedente articolo.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

ART. 110.

(Censura).

La censura è una dichiarazione di biasimo e si applica per le trasgressioni di lieve entità.

ART. 111.

(Durata ed effetti della riduzione dello stipendio).

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a 6 mesi. Essa determina il ritardo di un anno nell'aumento dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione.

ART. 112.

(Durata ed effetti della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio).

La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio non può avere durata inferiore ad un mese né superiore a sei mesi e importa l'allontanamento dal servizio e la privazione dello stipendio.

La sospensione inflitta per non più di tre mesi determina il ritardo di tre anni nell'aumento dello stipendio, a partire dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione.

La sospensione inflitta per più di tre mesi importa il ritardo di 4 anni nell'aumento dello stipendio e l'esclusione permanente dai concorsi di cui al precedente comma.

ART. 113.

(*Recidiva*).

Al professore o al capo d'istituto che incorra in una mancanza disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta una sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione commessa.

ART. 114.

(*Competenza ad infliggere sanzioni disciplinari*).

L'ammonizione e la censura sono inflitte dai capi d'istituto ai professori; dai provveditori agli studi ai capi d'istituto e ai professori.

Tutte le sanzioni previste dall'articolo 107 sono inflitte dal Ministro che provvede su conforme deliberazione della seconda Sezione del Consiglio superiore.

Quando trattisi di capi d'istituto la sezione delibera se alla sanzione disciplinare debba essere congiunta la restituzione al ruolo di provenienza.

ART. 115.

(*Procedimento per l'irrogazione dell'ammonizione e della censura*).

L'irrogazione dell'ammonizione e della censura è preceduta, in ogni caso, dalla contestazione dell'addebito all'incolpato al quale è assegnato un termine non superiore a dieci giorni per presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

La contestazione è fatta nelle forme prescritte dall'articolo 121.

La censura deve essere motivata e comunicata per iscritto.

I capi d'istituto e i provveditori agli studi sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero copia dei provvedimenti disciplinari da essi adottati insieme con la contestazione degli addebiti e con le giustificazioni che siano state da essi presentate.

ART. 116.

(*Ricorso gerarchico contro la censura*).

Contro le punizioni inflitte dai capi di istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, al provveditore agli studi, il quale decide con provvedimento motivato.

Contro le punizioni inflitte dai provveditori agli studi e contro le decisioni di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro, il quale decide con decreto motivato su conforme parere della seconda Sezione del Consiglio superiore.

ART. 117.

(Revoca e riforma dei provvedimenti disciplinari).

Salvo il caso che sia prodotto ricorso, a norma del precedente articolo, i provvedimenti disciplinari adottati dai capi d'istituto e dai provveditori agli studi non possono essere revocati dal Ministro tranne che per circostanze venute in luce dopo e non tenute presenti dall'autorità che emise il provvedimento ovvero per non essere stato posto l'incolpato in grado di difendersi.

Della facoltà di cui al precedente comma il Ministro può far uso anche quando, per il diverso titolo della mancanza disciplinare, riconosca applicabile una sanzione di diverso grado.

ART. 118.

(Riabilitazione).

Trascorsi i due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'interessato abbia dato prova di sicuro ravvedimento, possono essere annullati gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi sintetici riportati dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato dal Ministro sentita la seconda Sezione del Consiglio superiore.

ART. 119.

(Interdizione dell'accesso alla scuola).

In caso d'urgenza, i provveditori agli studi possono interdire l'accesso alla scuola ai capi d'istituto e ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministero.

Parimenti i capi d'istituto sentito il consiglio di presidenza, possono interdire l'accesso alla scuola ai professori.

Si fa luogo al provvedimento precauzionale dell'interdizione dell'accesso alla scuola quando il professore o il capo d'istituto possa con la sua presenza essere cagione, per sua colpa, di disordini o di scandalo o quando per fatti sopravvenuti, vi sia serio motivo di ritenere che l'azione educativa o didattica del professore o del capo d'istituto sia gravemente scaduta o impedita.

L'interdizione dell'accesso alla scuola è revocata di diritto qualora entro 30 giorni non sia seguita dalla sospensione cautelare dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato.

ART. 120.

(Accertamento delle mancanze disciplinari).

I capi d'istituto e i provveditori agli studi che hanno notizia di una infrazione disciplinare commessa dal dipendente personale compiono sollecitamente i necessari accertamenti, e, quando trattasi di infrazione punibile con una sanzione più grave della censura, trasmettono gli atti al Ministero.

Qualora non ritengono di poter eseguire direttamente gli accertamenti, ne informano senza indugio il Ministero.

Il Ministero, nei casi previsti dal precedente comma e ogni qualvolta ha notizia di una infrazione commessa da un capo d'istituto o da un professore dispone le opportune indagini.

ART. 121.

(Contestazione degli addebiti).

Quando dagli accertamenti compiuti dalle autorità locali o fatte eseguire direttamente dal Ministero risulti che vi sia luogo a procedere disciplinamente a carico di un professore o capo d'istituto, il Ministro contesta gli addebiti all'incolpato.

La contestazione deve contenere l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove che sono a loro fondamento.

ART. 122.

(Comunicazione degli addebiti).

La contestazione degli addebiti è comunicata all'incolpato per tramite del provveditore agli studi, se trattasi di capo d'istituto; per il tramite del capo d'istituto, se trattasi di professore.

La comunicazione deve risultare da una dichiarazione dell'incolpato scritta sul foglio contenente le contestazioni, una copia del quale gli deve essere consegnata.

Il rifiuto dell'incolpato di ricevere il foglio contenente le contestazioni o di rilasciare la dichiarazione di cui al precedente comma è fatto constare da una attestazione scritta dal capo d'istituto o del provveditore incaricato della comunicazione.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni è fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le comunicazioni relative al procedimento disciplinare che non possono effettuarsi nelle forme previste dai precedenti commi, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo del provveditorato agli studi e dal comune in

cui ha sede l'istituto cui l'incolpato appartiene e di ciò è data notizia nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

ART. 123.

(*Termine per la presentazione delle giustificazioni*).

Entro quindici giorni dalla comunicazione degli addebiti l'incolpato deve presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

Il provveditore o il capo d'istituto che riceve le giustificazioni vi appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione al Ministero.

Le giustificazioni possono essere anche presentate in plico chiuso perché siano così trasmesse al Ministero.

Per gravi motivi, il termine di cui al primo comma può essere prorogato dal Ministero per non più di altri quindici giorni.

ART. 124.

(*Valutazione delle giustificazioni*).

In base alle risultanze degli accertamenti e alle giustificazioni dell'incolpato, il Ministro: ordina l'archiviazione degli atti, quando ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente;

dispone un supplemento di istruttoria, quando giudichi necessarie ulteriori indagini;

ordina la trasmissione degli atti alla seconda Sezione del Consiglio superiore quando giudichi che il caso sia sufficientemente istruito e che per la mancanza addebitata possa applicarsi una sanzione più grave della censura.

Dell'ordine di archiviazione degli atti è data notizia all'interessato.

ART. 125.

(*Atti preliminari al giudizio disciplinare*).

La segreteria della seconda Sezione del Consiglio superiore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto gli atti del procedimento, dà avviso all'incolpato almeno 20 giorni prima dell'adunanza nelle forme previste dall'articolo 121, che nei 20 giorni successivi ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di farne copia.

Trascorso tale termine, il presidente della Sezione fissa la data della trattazione orale, la quale deve aver luogo entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel precedente comma e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Sezione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale è comunicata dalla segreteria della Sezione alla competente Direzione generale del Ministero e, nelle forme previste dall'articolo 121, all'incolpato, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire personalmente e di farsi assistere da un avvocato abilitato a patrocinare davanti alle magistrature superiori e di far pervenire alla Sezione, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, eventuali scritti o memorie difensive.

Non possono partecipare alla deliberazione i membri della Sezione che abbiano comunque contribuito all'accertamento dei fatti addebitati. Essi saranno sostituiti da altrettanti membri supplenti.

ART. 126.

(Deliberazione della Sezione).

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della Sezione.

Il relatore riferisce, in presenza dell'incolpato, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Quindi l'incolpato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. L'incolpato può essere rappresentato dal difensore.

Il presidente, e, previa sua autorizzazione, i consiglieri possono rivolgere domande all'incolpato in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in ordine agli assunti difensivi. La Sezione può escludere i testi adottati dall'incolpato.

Alla seduta può intervenire un funzionario della carriera direttiva, all'uopo espressamente delegato dal Ministro, il quale ha facoltà di rivolgere domande all'incolpato, previa autorizzazione del presidente.

Se l'incolpato non è presente si dà lettura della giustificazione da lui inviata.

Della trattazione orale si forma verbale che è sottoscritto dal segretario, e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il delegato del Ministro, l'incolpato e il segretario, la Sezione, sentite le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le forme stabilite dall'articolo 463 del Codice di procedura penale.

ART. 127.

(Decisioni della Sezione).

Se la Sezione ritiene che nessun addebito possa muoversi all'incolpato lo dichiara nella deliberazione. se ritiene invece che gli adde-

biti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore, o da altro componente della Sezione, ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e copia del verbale della trattazione orale, viene trasmesso entro 20 giorni dalla deliberazione al Ministro, il quale provvede con decreto a dichiarare prosciolto l'incolpato da ogni addebito od ad affliggere la punizione.

Il decreto deve essere comunicato all'incolpato, entro 5 giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo.

ART. 128.

(Sospensione del procedimento).

Se durante la discussione risultino nuovi addebiti o emergono a carico dell'incolpato nuovi fatti, il presidente della Sezione sospende il procedimento e riferisce al Ministro.

Se per l'accertamento degli addebiti e dei fatti di cui al precedente comma o per un migliore accertamento degli addebiti contestati si riconosca la opportunità che sia eseguita una inchiesta, questa non può essere affidata a persona che abbia eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono oggetto del procedimento.

ART. 129.

(Contestazione di nuovi addebiti).

Quando nei casi previsti nel precedente articolo o in seguito agli accertamenti eseguiti occorra modificare la contestazione degli addebiti o aggiungere ad essa un supplemento, il nuovo atto di addebiti o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

ART. 130.

(Destituzione di diritto).

Quando un professore o un capo d'istituto incorra nella destituzione di diritto ai sensi delle disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato la seconda Sezione del Consiglio superiore è interpellata, con le forme prescritte per i procedimenti disciplinari, se alla detta sanzione debba essere congiunta la perdita del diritto a pensione o indennità.

Si prescinde dal parere della Sezione nel caso in cui la perdita del diritto a pensione o indennità sia espressamente comminata dalla legge.

ART. 131.

(Estinzione del procedimento).

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 120 giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato e di esso non è fatta menzione nello stato matricolare dell'incolpato.

ART. 132.

(Rinvio).

Ai capi d'istituto e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione stabilita per gli impiegati di Stato in quanto non sia in contrasto con le norme dei precedenti articoli.

CAPO VII.

Divieto di cumulo di impieghi e incompatibilità con l'ufficio di capo di istituto e di professore.

ART. 133.

(Divieto di cumulo di impieghi e incompatibilità).

L'ufficio di capo d'istituto e di insegnante non è cumulabile con altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Salvo quanto è previsto dal presente decreto circa l'esercizio da parte dei professori di libere professioni o dell'insegnamento privato, ai capi d'istituto e professori si applicano inoltre le disposizioni sulle attività incompatibili con la qualità di impiegato dello Stato.

CAPO VIII.

Risoluzione del rapporto d'impiego — Riammissione in servizio.

ART. 134.

(Dimissioni).

Il capo d'istituto e professore può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Egli deve presentare le dimissioni per iscritto ed è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio finché non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata e ritardata soltanto per gravi motivi di servizio,

o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del capo d'istituto o professore dimissionario.

Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare se al momento della presentazione delle dimissioni abbia avuto luogo l'interdizione dell'accesso alla scuola, o la sospensione cautelare anche se non ancora seguita dalla contestazione degli addebiti, ovvero se la sospensione cautelare sia stata disposta in attesa della conclusione del procedimento penale a carico del dimissionario. Se al momento in cui il capo d'istituto o professore non sospeso cautelatamente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

ART. 135.

(Trattamento di quiescenza).

Il capo d'istituto o professore dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure, a qualunque età, qualora abbia prestato almeno 25 anni di servizio effettivo, oppure le dimissioni siano determinate da accertati motivi di salute. In ogni altro caso ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

ART. 136.

(Dimissioni per matrimonio).

Il personale femminile che abbia contratto matrimonio può, entro due anni dalla data del matrimonio, presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego.

ART. 137.

(Decadenza dall'impiego).

Il capo d'istituto o professore decade dall'impiego:

- a) quando perde la cittadinanza italiana;
- b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza esserne autorizzato dal Ministro, previo pa-

rere della seconda Sezione del Consiglio superiore;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine stabilito ovvero rimanga assente dall'ufficio per più di sette giorni;

d) quando sia accertato che abbia conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o invalidi o per avere comunque fatto risultare requisiti insussistenti.

La decadenza dall'impiego importa la perdita di ogni diritto al trattamento di quiescenza.

Il capo d'istituto o professore che non sia incorso nella decadenza, ai sensi della lettera d), del primo comma del presente articolo, non può concorrere ad altro impiego nelle Amministrazioni dello Stato.

ART. 138.

(Dispensa dal servizio).

Fermo restando quanto è previsto dalla presente legge circa la dispensa dal servizio per sfavorevole esito del periodo di prova, i capi di istituto e i professori ordinari sono dispensati dal servizio quando siano riconosciuti non idonei fisicamente, didatticamente a prestare opera proficua alla scuola.

La dispensa è disposta su conforme parere della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e può essere adottata anche nel corso dell'anno scolastico.

Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto.

ART. 139.

(Procedimenti per la dispensa dal servizio).

L'accertamento della diminuita o cessata idoneità didattica del capo d'istituto o del professore è fatto dal Ministero sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione; l'accertamento della inidoneità fisica è fatto mediante visita medica collegiale.

Il Ministro comunica all'interessato i motivi per i quali ritenga di dover promuovere la dispensa concedendogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie osservazioni.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, gli atti sono inviati alla seconda Sezione del Consiglio superiore per il parere prescritto dall'articolo precedente.

L'interessato può chiedere di essere personalmente sentito dalla Sezione. Può addurre prove anche per testi e può farsi assistere da un difensore.

ART. 140.

(*Collocamento a riposo*).

I capi d'istituto e i professori sono collocati a riposo d'ufficio al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.

Sono inoltre collocati a riposo, a domanda, nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 141.

(*Riammissione in servizio*).

I capi d'istituto e i professori cessati dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dall'articolo 137, lettere *b*) e *c*), possono essere riammessi in servizio.

Può inoltre essere riammesso in servizio il personale direttivo e docente dispensato per inidoneità fisica, ai sensi dell'articolo 137, quando, cessata la causa che determinò la dispensa, risulti incondizionatamente idoneo a prestare opera proficua alla scuola.

Il personale femminile che sia incorso nella decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 137, lettera *a*), può essere riammesso in servizio, sempreché abbia perduta la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

In ogni caso la riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo quando la cessazione dal servizio sia stata disposta per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.

ART. 142.

(*Decorrenza della riammissione — Trattamento economico*).

La domanda di riammissione in servizio deve essere presentata entro il 15 giugno; la riammissione è disposta, con assegnazione ad una delle sedi rimaste disponibili dopo il movimento annuale, a decorrere dal 1° ottobre successivo.

Il personale riammesso in servizio riprende nel ruolo cui apparteneva all'atto della cessazione la posizione e il trattamento che gli compete, in base alla propria anzianità, omesso l'intervallo fra il momento della cessazione e quello della riammissione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 143.

(Rinvio).

Ai presidi e ai professori degli istituti di istruzione secondaria continuano ad applicarsi, finché non sia emanato il testo unico previsto dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, le disposizioni vigenti che non siano incompatibili con quella della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma si applicano inoltre, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o dalle leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 144.

(Sospensione dell'obbligo dell'ispezione per l'accertamento dell'esito della prova).

Fino a quando il ruolo degli ispettori centrali per l'insegnamento secondario, non sia adeguato alle esigenze del servizio, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, è in facoltà del Ministro disporre il passaggio o la conferma ad ordinario prescindendo dall'ispezione prevista dall'articolo 23 per l'accertamento dell'esito del periodo di prova.

ART. 145.

(Concorsi per la nomina a preside).

I professori in servizio alla data di pubblicazione della presente legge che siano forniti del diploma rilasciato dagli istituti superiori di magistero possono partecipare ai concorsi per la nomina a preside di Istituto magistrale di scuola media, di scuola tecnica e di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo commerciale, di scuola di magistero professionale per la donna, di scuola professionale femminile e di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo industriale femminile.

ART. 146.

(Insegnanti dei ruoli speciali transitori).

Agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto non siano in contrasto con quelle del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634.

ART. 147.

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto o incompatibili con la presente legge.

TABELLA N. 1.

DISTRIBUZIONE DEI PROFESSORI NEI VARI GRUPPI
(Articolo 16).

GRUPPO 1°	GRUPPO 2°	GRUPPO 3°	GRUPPO 4°
Insegnanti: del liceo ginnasio del liceo scientifico degli istituti magistrali degli istituti tecnici degli istituti professionali.	Insegnanti: della scuola media delle scuole tecniche e istituti professionali delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale di disegno nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale di musica e canto dell'istituto magistrale	Insegnanti: del giardino d'infanzia annesso all'istituto magistrale stenografia dattilografia economia domestica	Insegnanti tecnici pratici: delle scuole di avviamento professionale degli istituti tecnici industriali

GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA SONO ISCRITTI AL GRUPPO 2°